



COMUNE DI CERANO

Provincia di Novara

Comune di Cerano

Protocollo Generale

N. 0008214 - 12-09-2014

Cat. 1 Cl.2 Partenza

NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- questo Comune partecipa al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino, con sede a Romentino, in Via Gambaro Battista n. 47;
 - il suddetto Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto consortile, viene eletto per un quinquennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e che si compone di un numero di consiglieri pari a quello dei Comuni aderenti, compreso il Presidente, esterni all'Assemblea e segnalati dai rispettivi Sindaci;
 - è scaduto il Consiglio di Amministrazione del summenzionato Consorzio;
- STANTE la necessità di procedere alla nomina del rappresentante di questo Comune nell'ambito del suddetto organismo collegiale;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 12.6.2014 che determina gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- RICORDATO CHE con Avviso di avvio della procedura di nomina in oggetto del 2 luglio 2014 (n.p.g. 6246), pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e sul sito internet del Comune di Cerano, è stata da pubblicità della ricerca di candidati;
- VISTE le candidature pervenute entro il termine assegnato, ovvero il 24 luglio 2014 ore 12,00;
- PRESO ATTO che tutti i candidati hanno effettuato le dichiarazioni richieste;
- VALUTATI i curricula allegati alle candidature;
- RITENUTO che il Sig. SERGIO COSTATO, nato Galliate (No) il 10 maggio 1977, possiede i requisiti di legge nonché le conoscenze e le competenze tecniche ed amministrative in materia;
- VISTO l'art. 50, commi 8 e 9, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTO il D.lgs 8.4.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO lo statuto del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino;

DECRETA

1) di nominare il Sig. SERGIO COSTATO nato a Galliate (No) il 10 maggio 1977 quale rappresentante di questo Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-assistenziali Ovest Ticino, con sede a Romentino, in Via B. Gambaro n. 47, dando atto che la medesima è in possesso dei requisiti richiesti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica ed amministrativa.

2) di dare atto che la durata è pari al mandato amministrativo questa Amministrazione.

DISPONE

che il presente provvedimento venga:

- trasmesso al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino;
- pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- inserito nella sezione Amministrazione Trasparente unitamente al curriculum personale;
- comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

PER ACCETTAZIONE:

f.to Sergio Costato

Cerano,

[Handwritten signature]
11/09/2014..

Cerano,

11/09/2014



IL SINDACO
(*dr. Flavio Gatti*)

[Handwritten signature]

INDIRIZZI

- A) per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 B) per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 1

Requisiti e assenza di conflitto di interesse

1. I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:
 - possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
 - non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
 - non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con il Sindaco;
 - non avere incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina;
 - non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. 8-4-2013, n. 39.
2. Per le nomine (o designazioni) sono garantite le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti.
3. Gli incarichi permanenti non sono, di norma, cumulabili.

Art. 2

Scelta dei rappresentanti all'interno o all'esterno del Consiglio Comunale

1. I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra i componenti del Consiglio Comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito negli Enti presso cui sono nominati.

Art. 3

Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale

1. Nel caso in cui per Legge, Statuto o Regolamento sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.
2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.
3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità di voto.
4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza.
5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere delle proposte di designazione, possibilmente unitarie.
6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza.
7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione parte della minoranza, non si applica il principio di cui precedente comma 4.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente.

X RICEVUTA

11/03/2014

A1

Art. 4
Pubblicità e nomina

1. Al fine di consentire alle forze rappresentative della società civile di presentare candidature, si procederà con adeguata pubblicità, ad eccezione del caso in cui il Sindaco debba provvedere alla nomina di rappresentanti in enti, aziende e istituzioni, che, per disposizione statutaria degli stessi, debbano avere la qualità di Consigliere Comunale.
2. Alla nomina provvede il Sindaco con proprio provvedimento, anche nel caso di designazione da parte del Consiglio, previa dichiarazione in carta libera, da parte dell'interessato di:
 - accettare l'incarico;
 - avere i requisiti richiesti;
 - non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
 - essere a conoscenza dei presenti indirizzi.
3. La su indicata dichiarazione è allegata al provvedimento di nomina del Sindaco, unitamente al curriculum vitae dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi.
4. Il provvedimento di nomina (da trasmettere all'incaricato e all'Ente per il quale è disposta la nomina) indica la data di decorrenza e scadenza della stessa.
5. Il provvedimento di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 5
Osservanza degli indirizzi programmatici del consiglio comunale e degli indirizzi di Governo

1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale nei settori degli Enti suddetti e agli indirizzi di Governo.
2. A tale scopo i nominati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta.
3. Tale relazione è comunicata al Consiglio in tempo utile per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 6
Decadenza

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza dall'incarico, nel caso in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte. A tal fine va richiesto all'Ente per il quale è disposta la nomina di comunicare le assenze del rappresentante.
2. Il provvedimento di decadenza (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dei soggetti nominati in rappresentanza del Comune.
4. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 7
Revoca

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, alla revoca dell'incarico:
 - quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
 - quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente;
 - quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima: contestualmente si provvede alla sostituzione.
2. Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) decorre dal decimo giorno successivo alla notifica all'interessato.
3. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.